



CONVEGNO DI STUDI SU:

I NUOVI PARAMETRI FORENSI

**L'OBBLIGO DEL PREVENTIVO E LE NOVITA'
DEI PARAMETRI PER IL PROCESSO CIVILE**

FIRENZE 12 GIUGNO 2018

Avv. Roberto Nannelli



I NUOVI PARAMETRI FORENSI
IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE
LE RAGIONI
DELL'INTRODUZIONE
DELL'OBBLIGO DELLA
COMUNICAZIONE DEI COSTI
PREVEDIBILI



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- L'art. 13/5 della Legge 31.12.2012 n. 247, la Legge Professionale, modificato dall'art. 1/141 lett. d) della Legge 4.8.2017 n. 124, **ha per la prima volta inserito l'obbligo**, e non più la facoltà (*a richiesta del cliente*) come era stato fino ad allora, **per l'avvocato** di "**comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale**".
- Prima di esaminare il contenuto della norma, destinata a cambiare radicalmente uno degli aspetti fondamentali dei rapporti tra avvocato e cliente, anche da un punto di vista deontologico, bisogna capire **la ratio della norma stessa e quali siano i principi della riforma a cui il Legislatore si è ispirato**.
- La norma è il frutto di **un'evoluzione** a cui bisogna rifarsi per capire le ragioni che hanno spinto il Legislatore a intervenire nei rapporti avvocato – cliente.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Il sistema previgente si basava sulla obbligatorietà dei minimi delle tariffe professionali che erano previste dagli artt. 57 e segg. RDL 27.11.1933 n. 1578.
- Pertanto il problema dei rapporti economici tra avvocati e clienti e cioè della remunerazione della prestazione professionale dei primi da parte dei secondi non si poneva quasi mai poiché, obbligatoriamente, dovevano applicarsi nei minimi le tariffe forensi emanate periodicamente dal Ministro della Giustizia.
- Per le prestazioni professionali giudiziali civili vigeva all'epoca l'art. 24 della Legge 13.6.1942 n. 794 il quale recitava: *"Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla"*.
- L'inderogabilità dei minimi tariffari era poi stata ritenuta applicabile anche alle prestazioni professionali stragiudiziali (Cass. Sez. Lav. 27.9.2010 n. 20269) .



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- L'art. 2233/1 cc prevedeva la possibilità che il compenso professionale fosse pattuito ma **i margini della negoziazione tra avvocato e cliente contemplavano:**
 - **la pattuizione di compensi entro le Tariffe Forensi** con i minimi inderogabili e con i massimi derogabili purché i compensi non fossero manifestamente sproporzionati ex art. 43 previgente Codice Deontologico Forense;
 - **la pattuizione di un palmario**, e cioè di un premio in aggiunta all'onorario per l'impegno profuso e il risultato raggiunto (Cass. Sez. II, 26.4.2012 n. 6519);
 - **la nullità dei patti di cessione dei crediti litigiosi** prevista dall'art. 1261/1 cc;
 - **la nullità del "patto di quota lite"** ex art. 2233/3 cc che recitava: "*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*".
- Completava il quadro **l'art. 45 del previgente Codice Deontologico Forense.**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Il quadro normativo fu sconvolto dal cd. "**Decreto Bersani**" e cioè dal Decreto Legge 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248, **che** all'art. 2 **prevede**:
 - **l'abrogazione della obbligatorietà delle tariffe** professionali anche **nei minimi**;
 - **l'abrogazione del divieto del patto di quota lite** previsto dall'art. 2233/3 cc;
 - **la nullità del patto tra avvocati e clienti per il compenso se non scritto**;
 - **l'obbligo delle norme deontologiche di adeguarsi a queste nuove disposizioni**;
 - **la nullità delle norme deontologiche in contrasto se non adeguate**.
- **Le tariffe professionali non erano più obbligatorie ma erano ancora vigenti** e quindi, in caso di mancata pattuizione del compenso, ancora costituivano la base per la determinazione dello stesso da parte del giudice ex art. 2233/1 cc.
- Per evitare la loro ultrattività, **l'art. 9/1 del Decreto Legge 24.1.2012 n. 1**, convertito in Legge 24.3.2012 n. 27, **ne sancì la definitiva abrogazione**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La norma del cd. "**Decreto Cresci Italia**" prevede poi **l'introduzione dei parametri forensi**, come noi oggi li conosciamo, utilizzabili solo per le liquidazioni giudiziali e quindi per l'applicazione dell'art. 91 cpc.
- **Per determinare il compenso** dovuto dal cliente, **vigeva solo la pattuizione contrattuale** che fu prevista dal quarto comma dell'art. 9 il quale statuí che:
 - **il compenso andava pattuito al conferimento dell'incarico;**
 - **l'avvocato aveva l'obbligo di informare prima il cliente sull'incarico;**
 - **l'informazione doveva riguardare anche gli oneri ipotizzabili per l'incarico;**
 - **l'avvocato doveva comunicare al cliente il preventivo scritto del compenso;**
 - **il preventivo su richiesta doveva comprendere oneri, costi, spese e contributi.**
- **Il quinto comma abrogò ogni riferimento normativo alle tariffe professionali.**
- **In questo quadro normativo è stata approvata la nuova Legge Professionale.**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI
IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

**L'OBBBLIGO DELLA
PREVENTIVA
COMUNICAZIONE DEI COSTI
DELLA LEGGE
PROFESSIONALE**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La **Nuova Legge Professionale** ha dovuto prendere atto delle novità legislative e della **impossibilità del ritorno al sistema delle Tariffe Forensi obbligatorie**.
- La Legge 31.12.2012 n. 247 ha attuato il cd "**principio di trasparenza**" e cioè **l'obbligo di colmare l'asimmetria informativa** esistente tra avvocato e cliente.
- Il principio di trasparenza deriva dall'art. 2 della Costituzione (**doveri di solidarietà sociale ed economica**) e che viene attuato dagli artt. 1175 cc (**obbligo di correttezza**), 1176 cc (**obbligo di diligenza**) e 1375 cc (**obbligo di buona fede**).
- Il Legislatore, in altre parole, ha voluto prevedere che **l'avvocato nei confronti del cliente** fosse trasparente e **non potesse sfruttare, a proprio vantaggio, le informazioni** di cui può (o dovrebbe poter disporre) **sulla durata, sull'esito e sul costo della difesa professionale** per cui il cliente intende concedergli il mandato, dimenticando, forse, che **l'avvocato, per deontologia, aveva già questo dovere**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- L'art. 13 della Legge 31.12.2017 n. 247 si è occupato della pattuizione dei compensi tra avvocati e clienti prevedendo la seguente regolamentazione:
 - il compenso di regola è pattuito per scritto al conferimento dell'incarico;
 - la pattuizione è libera, in ogni forma: a tempo, per affari, per convenzione);
 - si possono pattuire compensi a percentuale ma non patti di quota – lite.
- Il quinto comma, nella sua formulazione originaria, per attuare la trasparenza e fare in modo che la pattuizione del compenso sia consapevole, ha previsto una serie di obblighi a carico dell'avvocato e a favore del cliente:
 - l'obbligo di rendere noto il livello di complessità dell'incarico prospettato;
 - l'obbligo di dare tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili per il mandato;
 - l'obbligo, se richiesto, di comunicare per scritto i costi dell'incarico;
 - l'obbligo di distinguere tra questi gli oneri, le spese e i compensi professionali.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Con l'art. 1/141 lett. d) della Legge 4.8.2017 n. 124, il Legislatore ha abrogato l'inciso "*a richiesta*" dal quinto comma dell'art. 13 e ha **reso obbligatorio per l'avvocato la comunicazione scritta al cliente sui costi prevedibili dell'incarico**.
- La norma non è formulata in modo chiaro e **ha posto almeno due questioni**.
- La prima è se questa preveda **l'obbligo dell'avvocato di comunicare per scritto prima dell'incarico il preventivo** (cioè il calcolo di previsione del costo), o se preveda **solo l'obbligo per l'avvocato di informare per scritto il cliente sui costi prevedibili al momento del ricevimento dell'incarico**. Optando per la prima ipotesi il preventivo, in caso di stipula del mandato, diventerà **giuridicamente vincolante** (Cass. Sez. II, 4.5.2017 n. 10981); nel secondo caso invece si potrà ritenere un'indicazione di massima da cui potersi ragionevolmente discostare.
- La seconda è **quale sia la conseguenza della mancata comunicazione al cliente**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Il **Consiglio Nazionale Forense**, con la **nota dell'Ufficio Studi n. 67 del 12.10.2017**, ha affrontato entrambe le questioni che sono state poste.
- La prima questione (quando l'avvocato deve fare la comunicazione scritta) è stata risolta nel senso che **l'avvocato deve fare la comunicazione scritta o dopo aver ricevuto l'incarico o al massimo al momento del suo conferimento**, posto che il testo legislativo prevede che la comunicazione vada data *"a colui che conferisce l'incarico"* con ciò intendendo il momento del conferimento o dopo.
- Da ciò derivano tre importanti conseguenze nei rapporti economici col cliente:
 - la prima è che **la comunicazione scritta non è un vero e proprio preventivo**;
 - la seconda è che **si può inserire nel contratto di mandato professionale anche la comunicazione dei costi prevedibili** e che non è necessario un atto separato;
 - la terza è che **la comunicazione può essere sostituita dalla patto sul compenso**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La seconda questione (conseguenze in caso di omessa comunicazione scritta) è stata risolta nel senso di **escludere ogni invalidità del mandato professionale**.
- La conseguenza della mancata comunicazione al cliente dei costi prevedibili sarà, in caso di non pattuizione del compenso, **l'applicazione**, ex comma 6 del medesimo articolo 13, **dei parametri forensi** che appunto si applicano quando:
 - il compenso non è stato determinato in forma scritta;
 - in ogni caso di mancata determinazione consensuale del compenso.
- Inoltre **non si potrà avere alcuna nullità del contratto di mandato professionale posto che la norma è considerata di comportamento** e la sua violazione non causa l'invalidità del contratto di mandato professionale tra cliente e avvocato.
- Semplicemente l'avvocato dovrà attenersi al rispetto dei parametri forensi nel quantificare e richiedere al proprio cliente il corrispettivo della prestazione.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- **Le soluzioni** scelte dal Consiglio Nazionale Forense **sono corrette solo in parte.**
- **La prima** (contemporaneità o posteriorità rispetto al mandato professionale della comunicazione al cliente sui costi prevedibili) **non convince** perché:
 - **il Legislatore ha attuato** con questa previsione **il principio di trasparenza;**
 - **la trasparenza**, di regola, **impone che**, per colmare l'asimmetria informativa, **vada dato prima al cliente il documento** che gli servirà **per verificare poi che il compenso pattuito nel contratto di mandato professionale e le successive richieste di pagamento da parte dell'avvocato rispettino la previsione;**
 - **dire che la comunicazione al cliente sui costi prevedibili si può consegnare anche dopo la stipula del mandato significa svuotare la finalità della norma;**
 - **non è in linea con la prassi** posto che si tende a richiedere all'avvocato, prima della stipula del conferimento del mandato, l'indicazione dei costi prevedibili.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- **Al limite è corretto sostenere che la comunicazione scritta sui costi prevedibili possa essere sostituita dalla pattuizione sul compenso. Perché:**
 - **le norme sulla trasparenza**, intesa come correttezza ex art. 1175 cc, **sono norme di comportamento** (Cass. Sez. III, 3.7.2014 n. 15224);
 - queste norme **sono a tutela dei consumatori** (Cass. Sez. I, 24.5.2016 n. 10713);
 - **il cliente** (inteso come parte da informare) **può rinunciare a questo diritto**;
 - **la rinuncia può essere considerata implicita** nella pattuizione del compenso.
- **La seconda soluzione** (la validità del contratto di mandato professionale in caso di omessa comunicazione) scelta dal CNF **è invece corretta** perché in pratica applica **la giurisprudenza della Cassazione che fa derivare dalla violazione di norme di condotta di uno dei contraenti solo la sua responsabilità per danni verso l'altro ma non l'invalidità del contratto** (Cass. Sez. Un. 6.5.2016 n. 9140).



I NUOVI PARAMETRI FORENSI
IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

**LA CASISTICA PER LA
COMUNICAZIONE AL
CLIENTE DEI COSTI
PREVEDIBILI**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La prima questione che nasce dalla normativa è **se sia o meno legittimo che l'avvocato invii al cliente una comunicazione dei costi prevedibili che, per quanto riguarda il compenso professionale, si limiti a rimandare ai parametri.**
- E' dubbio sia **se la comunicazione** (o meglio il suo oggetto) **sia sufficientemente determinata** sia **se la clausola del successivo contratto di mandato professionale che, per il compenso, rimandi a detta comunicazione sia anch'essa legittima.**
- Per legge **i parametri si applicano solo se non è pattuito il compenso** e non si prestano in sé al loro mero richiamo nel contratto di mandato professionale.
- Inoltre, proprio perché hanno ampi margini di oscillazione, **la clausola del contratto di mandato che recepisce la comunicazione con esclusivo riferimento ai parametri potrebbe avere un oggetto indeterminato o indeterminabile, con la violazione dell'art. 1346 cc e con la sua nullità ex artt. 1418/2 e 1419 cc.**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Un modo per evitare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità della comunicazione dei costi prevedibili al cliente, e quindi la successiva indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione che recepisca la comunicazione, può essere quella di **individuare criteri certi** e cioè:
 - **il valore della controversia** oggetto del contratto di mandato professionale;
 - **la fonte normativa dei parametri** con il richiamo al DM di previsione;
 - **l'oggetto del mandato professionale** per determinare la tabella applicabile;
 - **la volontà di applicare gli importi medi** così da avere somme determinate;
 - eventualmente il **fare salvi eventuali aumenti o diminuzioni** in caso si verificassero circostanze non ipotizzabili al momento della comunicazione.
- In questo modo **la comunicazione scritta al cliente sui costi prevedibili, per la parte dei compensi, può diventare determinata o comunque determinabile.**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La seconda questione è se sia legittimo sia inviare al cliente la comunicazione dei costi prevedibili, **indicando che il compenso per l'avvocato sarà determinato in una percentuale sul diritto del cliente**, sia poi pattuire così il compenso.
- Cioè **quale è la comunicazione** e il successivo contratto **che**, pur esprimendo il compenso in percentuale, **non violi il divieto del cd. "patto di quota lite"?**
- L'art. 13/3 LP precisa che la pattuizione dei compensi è libera e consente quella **"a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"**. Ma il quarto comma aggiunge che **"Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"**; cioè **è vietato il patto di quota lite**.
- L'art. 25 CDF prevede **la sanzione della sospensione per il patto di quota lite**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- La **differenza tra patto a percentuale consentito e patto di quota lite vietato è indicata dal CNF** (31.12.2015 n. 260; 18.3.2014 n. 26; 30.12.2013 n. 225):
 - il primo è se la **percentuale è calcolata sul valore della domanda cioè "su quanto si prevede possa giovarsene"**; quindi **sul mandato**;
 - il secondo è se **la percentuale è calcolata sul conseguito** all'esito della causa.
- La **Corte di Cassazione** (Sez. III, 4.2.2016 n. 2169) conferma il ragionamento del CNF **ribadendo il perdurante divieto del patto di quota lite** inteso come *“il patto con cui si collega preventivamente il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d'opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale”*.
- La **Cassazione conferma in sede sostanziale la propria giurisprudenza che si era già formata in sede disciplinare** (Cass. Sez. Un. 25.11.2014 n. 25012).



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Un preventivo e un patto per il compenso leciti potrebbero essere:
" ***Il compenso per l'attività professionale** oggetto del presente preventivo/mandato professionale viene indicata /pattuita tra l'avvocato e il cliente come segue:*
 - 1) ***Euro in misura fissa**, dovuti **indipendentemente dall'esito della causa**.*
 - 2) *In caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande che saranno introdotte con la causa, oltre alla somma di Euro , **spetterà all'avvocato anche il % di quanto il Cliente avrà ricevuto dalla controparte**; questo importo sarà dovuto dal cliente all'avvocato **a titolo di premio o di palmario, in aggiunta al compenso in misura fissa, per l'impegno che l'avvocato avrà profuso, per l'importanza e la difficoltà delle sue prestazioni e per il risultato raggiunto**.*
 - 3) *Entrambi gli importi suddetti riguarderanno il solo compenso per l'avvocato e saranno maggiorati delle spese imponibili, non imponibili nelle percentuali indicate dai Decreti Ministeriali, oggi al 15% del compenso, del CAP e dell'IVA".*



I NUOVI PARAMETRI FORENSI
IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

**LE NOVITA' DEI PARAMETRI
PER IL PROCESSO CIVILE**



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Per il processo civile il DM 8.3.2018 n. 37 ha introdotto **tre novità rilevanti**.
- La prima novità è che il giudice, in via generale, deve tenere conto dei valori medi delle tabelle allegate al decreto **potendo aumentarli o diminuirli rispettivamente fino al 80% e al 50%** per tutte le fasi a parte la istruttoria dove l'aumento e la diminuzione possono esserci fino al 100% e non meno del 70%.
- La seconda novità è che **il compenso è di regola ulteriormente aumentato del 30%** *"quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto"*.
- In altre parole, è necessario che l'atto depositato abbia **il collegamento ipertestuale tra questo e i documenti depositati e altri elementi attivi consentiti**.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

- Gli elementi attivi consentiti per la navigazione all'interno dell'atto sono quelli previsti dall'art. 12/1 delle specifiche tecniche del processo civile telematico e cioè: le figure nel testo; gli indirizzi mail/pec; i link a siti esterni. Il documento deve essere invece privo di altri elementi attivi, cioè di macro o di campi che possano alterare la sicurezza e alterare valori del file che viene aperto.
- La terza novità riguarda l'avvocato che assiste più soggetti con la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti). Se però la prestazione nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto non oltre il 30%.



I NUOVI PARAMETRI FORENSI
IL PREVENTIVO – I PARAMETRI NEL PROCESSO CIVILE

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!**



CONVEGNO DI STUDI SU:

I NUOVI PARAMETRI FORENSI

**L'OBBLIGO DEL PREVENTIVO E LE NOVITA'
DEI PARAMETRI PER IL PROCESSO CIVILE**

FIRENZE 12 GIUGNO 2018

Avv. Roberto Nannelli